



Sabato 13 febbraio 2021

IL CASO DEL GIORNO

Il pagamento con credito inesistente non perfeziona l'adesione

/ Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO

Nel sistema dei **versamenti unitari**, nei limiti ed alle condizioni poste dall'art. 17 del DLgs. 241/97 e dalla normativa di settore, il pagamento del debito tributario può essere estinto mediante compensazione.

Sebbene ciò possa sembrare paradossale, la compensazione con un credito inesistente, anche, estremizzando, inventato puramente dal contribuente, estingue comunque il debito.

L'indebita compensazione, infatti, è una violazione che ha trovato esaudiva disciplina con la riforma del DLgs. 158/2015, che ha sul punto modificato l'art. 13 del DLgs. 471/97.

Bisogna considerare che, se viene utilizzato un **credito inesistente** per estinguere un debito fiscale, le Entrate non richiedono affatto il versamento del debito che formalmente è stato estinto indicando in F24 il credito inesistente, ma recuperano il credito stesso.

Come evidenziato dalla ris. Agenzia delle Entrate 27 novembre 2008 n. 452, infatti, il sistema [...]

PAGINA 2

FISCO

La locazione breve di oltre quattro appartamenti diventa attività d'impresa

La legge di bilancio ha stabilito che, in questo caso, si presume l'esercizio imprenditoriale

/ Anita MAURO e Stefano SPINA

Dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, l'attività di locazione breve si presume svolta in **forma imprenditoriale** se il locatore destina a tal fine più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta.

Lo ha sancito l'art. 1 commi 595-596 della L. 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), **abrogando**, di converso, il comma 3-bis dell'art. 4 DL 50/2017, norma che prevedeva l'emanazione di un regolamento ministeriale per definire i criteri in base ai quali l'attività di locazione breve si potesse presumere svolta in forma imprenditoriale.

In primo luogo, è possibile delimitare il **campo oggettivo** della norma alle sole "locazioni brevi", definite dall'art. 4 del DL 50/2017 come i "contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di

attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare".

Ne deriva che la **presunzione di imprenditorialità** opera solo con riferimento ai contratti di locazione breve, così come sopra definiti (incluso anche le fattispecie assimilate, ovvero la sublocazione e la locazione del comodatario), mentre non riguarda né le locazioni "ordinarie" né quelle "turistiche", per le quali la valutazione di imprenditorialità seguirà le regole "ordinarie".

Al riguardo, la distinzione tra "locazioni brevi" e **"locazioni turistiche"** potrebbe essere, per determinate fattispecie, alquanto sottile. Infatti ambedue sono caratterizzate da una durata limitata nel tempo, ma nel primo caso il limite è di 30 giorni, mentre nel secondo non vi [...]

PAGINA 3

IN EVIDENZA

Interposizione fittizia per il notaio che fattura alla propria società

Ultimi controlli prima del 16 febbraio per l'autoliquidazione INAIL

Reazioni degli amministratori non adeguate alla crisi da denunciare al Tribunale

Whistleblowing con triplice impatto sulla disciplina "231"

ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 9

PROFESSIONI

Via libera del Garante Privacy al registro della titolarità effettiva

/ Stefano DE ROSA e Cecilia PASQUALE

Con il documento n. 9541019, datato 14 gennaio 2021, il Garante per la privacy ha espresso **parere favorevole** sulla bozza di decreto del MEF recante disposizioni in [...]

PAGINA 4

Il pagamento con credito inesistente non perfeziona l'adesione

Soluzione contraria al sistema dei recuperi delle indebite compensazioni

/ Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO

Nel sistema dei **versamenti unitari**, nei limiti ed alle condizioni poste dall'[art. 17](#) del DLgs. 241/97 e dalla normativa di settore, il pagamento del debito tributario può essere estinto mediante compensazione.

Sebbene ciò possa sembrare paradossale, la compensazione con un credito inesistente, anche, estremizzando, inventato puramente dal contribuente, estingue comunque il debito.

L'indebita compensazione, infatti, è una violazione che ha trovato esaustiva disciplina con la riforma del DLgs. [158/2015](#), che ha sul punto modificato l'[art. 13](#) del DLgs. 471/97.

Bisogna considerare che, se viene utilizzato un **credito inesistente** per estinguere un debito fiscale, le Entrate non richiedono affatto il versamento del debito che formalmente è stato estinto indicando in F24 il credito inesistente, ma recuperano il credito stesso.

Come evidenziato dalla ris. Agenzia delle Entrate 27 novembre 2008 n. [452](#), infatti, il sistema informatico che gestisce i versamenti e le compensazioni (cioè la struttura di gestione di cui all'[art. 22](#) del DLgs. 241/97) procede "automaticamente all'accreditamento degli importi indicati nel modello F24 nella contabilità dell'ente beneficiario, contro addebito all'ente depositario del credito, ancorché il contribuente abbia impropriamente usato in **compensazione crediti**".

Il pagamento, quindi, non può che ritenersi valido. Non appare corretto quanto sancito dalla Cassazione 17 aprile 2019 n. [10685](#), secondo cui, in tema di accertamento con adesione, il pagamento delle somme con **utilizzo** di un credito inesistente non perfeziona l'istituto. Tale pagamento, in ragione di quanto esposto, è regolare.

Tutto ciò può sembrare strano, ma in realtà non lo è.

Non si sta sostenendo che è legittimo utilizzare in compensazione crediti inesistenti/non spettanti, ma che, se ciò avviene, da un lato, il pagamento è valido ed il debito è estinto, dall'altro, si avvia l'**azione di recupero** non dei tributi/contributi estinti (sia pure con utilizzo di un credito inesistente) ma del credito inesistente stesso.

E, si badi bene, con pesantissime conseguenze: in ba-

se agli [artt. 13](#) commi 4 e 5 del DLgs. 471/97 e 27 commi 16 e ss. del DL [185/2008](#), si hanno otto anni di tempo dall'avvenuta **compensazione** per recuperare il credito, le sanzioni non sono del 30% ma dal 100% al 200%, non è ammessa la definizione al terzo e gli importi (anche a titolo di sanzione) sono iscritti nei ruoli straordinari.

Detta conclusione è peraltro coerente con quanto era stato specificato dall'Agenzia delle Entrate con la suddetta risoluzione 27 novembre 2008 n. [452](#), sulle modalità di ravvedimento operoso in ipotesi di splafonamento.

Precisa l'Agenzia: "nel caso di compensazione di un debito con un credito inesistente, per regolarizzare la violazione occorre ripristinare, a posteriori, la **capienza iniziale** del credito, attraverso il versamento di un importo corrispondente alla somma indebitamente utilizzata in compensazione, maggiorato degli interessi, e con il contestuale versamento della sanzione del 30 per cento prevista per l'omesso versamento ([articolo 13](#) del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471) in misura ridotta in rapporto alla data di ravvedimento (circolare 19 maggio 2000, n. [101/E](#), par. 11.1)".

Non si tratta di omessi versamenti

Le conclusioni sono valide anche nel contesto attuale, in cui la violazione non è un omesso versamento ma una indebita compensazione, punita nella misura del 30% solo se si tratta di compensazione con un credito esistente ma non spettante.

Tornando al caso dell'adesione (ma ciò vale per ogni pagamento), le Entrate, a posteriori, non potranno negare validità al pagamento ma solo recuperare il credito.

Esiste, però, un **controllo preventivo** delle compensazioni sospette, che consente, ai sensi dell'[art. 37](#) comma 49-ter del DL 223/2006, di bloccare per trenta giorni l'esecuzione del modello F24. Se dall'esito del controllo sussistono ad avviso dell'Agenzia profili di rischio, si può bloccare la compensazione ed allora sì che viene a configurarsi un **omesso versamento**.

La locazione breve di oltre quattro appartamenti diventa attività d'impresa

La legge di bilancio ha stabilito che, in questo caso, si presume l'esercizio imprenditoriale

/ Anita MAURO e Stefano SPINA

Dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, l'attività di locazione breve si presume svolta in **forma imprenditoriale** se il locatore destina a tal fine più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta.

Lo ha sancito l'[art. 1](#) commi 595-596 della L. 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), **abrogando**, di converso, il comma 3-*bis* dell'[art. 4](#) DL 50/2017, norma che prevedeva l'emanazione di un regolamento ministeriale per definire i criteri in base ai quali l'attività di locazione breve si potesse presumere svolta in forma imprenditoriale.

In primo luogo, è possibile delimitare il **campo oggettivo** della norma alle sole "locazioni brevi", definite dall'[art. 4](#) del DL 50/2017 come i "contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare".

Ne deriva che la **presunzione di imprenditorialità** opera solo con riferimento ai contratti di locazione breve, così come sopra definiti (inclusendo anche le fattispecie assimilate, ovvero la sublocazione e la locazione del comodatario), mentre non riguarda né le locazioni "ordinarie" né quelle "turistiche", per le quali la valutazione di imprenditorialità seguirà le regole "ordinarie". Al riguardo, la distinzione tra "locazioni brevi" e "**locazioni turistiche**" potrebbe essere, per determinate fattispecie, alquanto sottile. Infatti ambedue sono caratterizzate da una durata limitata nel tempo, ma nel primo caso il limite è di 30 giorni, mentre nel secondo non vi sono termini normativi.

Dal punto di vista **quantitativo**, se ne può desumere che, ad esempio, la presunzione di imprenditorialità non possa scattare se Tizio, titolare di 5 immobili, ne loca uno con contratto abitativo 4+4 e concede gli altri 4 in locazione breve.

Invece, il soggetto che sia titolare di 5 immobili, i quali risultino locati, nel 2021, con contratti di locazione breve, sembra ricadere nella presunzione di imprenditorialità anche ove, per assurdo, gli immobili fossero stati locati per un fine settimana ciascuno (per un totale di 10 giorni nell'anno).

Un ulteriore problema è rappresentato dal testo nor-

mativo che, al posto di fare riferimento alla situazione fattuale *ex post*, quale l'esistenza di un contratto di "locazione breve", pare richiedere la verifica *ex ante*, ovvero la "**destinazione**" del fabbricato a tale fine.

Rileva la "destinazione" degli appartamenti

Un'interpretazione rigorosa di tale disposizione farebbe scattare la presunzione di attività commerciale nel momento in cui il proprietario (o locatario/comodatario) destini gli immobili a tale fine, conferendo per esempio il mandato a un'agenzia, oppure li inserisca su una piattaforma on line, indipendentemente dalla stipula successiva del contratto.

La disposizione trova applicazione, per espressa previsione normativa, anche per i contratti stipulati tramite **intermediari** immobiliari, oppure soggetti che gestiscono portali telematici (come Airbnb, Booking.com o simili).

La norma in commento ha, come primo effetto, quello di **escludere** l'applicazione della disciplina delle locazioni brevi, con l'impossibilità di accedere alla cedolare secca.

Infatti l'[art. 1](#) comma 595 della L. 178/2020, prima ancora di delineare la presunzione di imprenditorialità, delinea un **limite massimo** (costituito dalla "destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta"), all'interno del quale l'attività di locazione è compatibile con la disciplina delle locazioni brevi, ma superato il quale tale regime di favore non viene più riconosciuto.

Si precisa che non basta locare meno di 5 immobili nel periodo di imposta per accedere alla normativa sulle locazioni brevi, atteso che devono essere rispettate le altre condizioni previste dalla norma, sicché la locazione breve di anche solo 2 appartamenti non può accedere alla disciplina recata dall'[art. 4](#) del DL 50/2017 se corredata da **servizi accessori** diversi da pulizia dei locali e fornitura di biancheria o se, comunque, realizzata in modo professionale.

Invece, superato tale limite, vi è una presunzione *ex lege* di svolgimento dell'attività imprenditoriale *ex art. 2082* c.c. a prescindere dai servizi accessori e dalla "professionalità" del locatore, per cui, oltre agli **effetti** sopra illustrati (esclusione della cedolare secca e della disciplina delle locazioni brevi), ci si deve chiedere quali siano le altre conseguenze dell'operatività della presunzione.

Via libera del Garante Privacy al registro della titolarità effettiva

Nel parere reso dall'Autorità sullo schema di decreto viene evidenziato come l'articolato non presenti, nel suo complesso, criticità

/ **Stefano DE ROSA e Cecilia PASQUALE**

Con il documento n. 9541019, datato 14 gennaio 2021, il Garante per la privacy ha espresso **parere favorevole** sulla bozza di decreto del MEF recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese e altri soggetti, ex [art. 21](#), comma 5 del DLgs. n. 231/2007.

Si ricorda che la bozza di decreto contiene le disposizioni su alimentazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla **titolarità effettiva** di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per finalità di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Tali dati e informazioni sono comunicati al Registro delle imprese e sono resi disponibili, per un periodo di 10 anni, in apposite sezioni del medesimo Registro.

In tale ambito:

- gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica acquisiranno, con le modalità ex [art. 22](#), comma 3 del DLgs. 231/2007, i dati e le informazioni relativi alla propria titolarità effettiva e li comunicheranno all'ufficio del Registro Imprese, attraverso la **comunicazione unica** d'impresa, per l'iscrizione e conservazione nella sezione del registro;
- il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio competente a ricevere la comunicazione.

Nel parere in esame (dove si specifica che lo stesso risulta esser "aggiornato dal Ministero rispetto ad una versione originariamente trasmessa") viene rilevato, innanzitutto, che il termine di **10 anni** durante i quali le informazioni sono rese disponibili dal Registro delle imprese è conforme al principio di limitazione della conservazione dei dati, di cui all'[art. 5](#), par. 1, lett. e), Regolamento Ue 2016/679, a mente del quale i dati sono conservati "per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati"; parimenti, la conferma delle stesse informazioni, a cadenza annuale, assicura il rispetto dei principi di esattezza e aggiornamento (art. 5, par. 1, lett. d), Regola-

mento Ue 2016/679).

Inoltre, si sottolinea la corretta individuazione delle **tipologie di dati** trattati nell'ambito delle informazioni da comunicare al Registro delle imprese, con riferimento alla posizione dei titolari effettivi che potrebbero trovarsi nelle c.d. circostanze eccezionali (vale a dire coloro che potrebbero essere esposti ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero quando si tratta di persone incapaci o minori d'età), evidenziando che potrebbero esservi anche categorie particolari di dati personali o dati personali relativi a condanne penali e reati, di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento, che necessitano di uno specifico di trattamento.

Vengono giudicate, inoltre, in modo favorevole:

- l'introduzione di una procedura nei casi di **accesso** da parte del pubblico o di portatori di interessi giuridici rilevanti e differenziati ai dati dei titolari effettivi che potrebbero "trovarsi nelle richiamate circostanze eccezionali, secondo la quale, ove all'esito di una prima valutazione si ritenga di consentire l'accesso, i controinteressati siano coinvolti nel procedimento di valutazione circa l'ostensione o meno dei dati richiesti";
- la precisazione che, in caso di segnalazione di **difficoltà** da parte di un soggetto obbligato, debba essere assicurato l'anonimato del segnalante, fatte salve le specifiche previsioni relative all'accesso da parte delle autorità di controllo preposte, quale ulteriore misura a protezione dei segnalanti.

In chiusura, il documento si focalizza su quella parte della bozza di decreto dove si evidenzia che la comunicazione avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva debba essere resa, con le modalità di cui all'allegato tecnico, quale dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli [artt. 46 e 47](#) del DPR 445/2000. A tal proposito, secondo il Garante, nell'informativa da rendere agli interessati, potrebbe chiarirsi che deve essere trasmessa solo la documentazione assolutamente necessaria alla prevista "comprova", al fine di evitare l'acquisizione, presso il Registro, di dati personali **non necessari** al perseguimento delle finalità previste dalla disciplina in oggetto.

Interposizione fittizia per il notaio che fattura alla propria società

L'antieconomicità e l'intestazione delle quote a parenti del notaio fanno propendere per l'elusività

/ Francesco BRANDI

Legittima la contestazione dell'elusione a carico del professionista (nel caso di specie notaio) che acquista servizi per l'esercizio dell'attività da una società a **costi gonfiati**. L'antieconomicità delle operazioni e l'intestazione delle quote societarie a soggetti legati al notaio da vincoli di parentela fanno propendere per l'elusività dell'operazione, finalizzata esclusivamente ad ottenere un risparmio di imposta.

In questo modo si abbattano i redditi del professionista (soggetto ad aliquota fiscale più elevata) e salgono quelli della società, generando un indebito risparmio d'imposta.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. [2083](#) del 29 gennaio 2021, ha respinto il ricorso di un notaio che era ricorso ad alcuni servizi in outsourcing per pagare meno imposte.

Confermata dunque la pronuncia della C.T. Reg. che aveva considerato legittimo l'[avviso di accertamento](#) basato sull'[art. 37](#), comma 3, del DPR 600/73 che prescrive la imputazione diretta al contribuente "dei redditi di cui appaiono titolari gli altri soggetti, quando sia dimostrato, anche sulla base di **presunzioni** gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona".

Secondo i giudici la società aveva reso una serie di servizi che non richiedevano grande competenza, che il notaio poteva procurarsi autonomamente, con notevole risparmio di costi; inoltre la srl operava esclusivamente per il **notaio**. Tali elementi, assieme all'antieconomicità delle operazioni, costituivano prova dell'[interposizione fittizia](#), consistita nell'aumentare l'imponibile societario e diminuire quello del professionista, soggetto ad aliquota progressiva più elevata.

Sul punto la Cassazione ha ricordato che l'art. 37 predetto, che ha evidenti **finalità antielusive**, mira in sostanza ad impedire che, attraverso operazioni commerciali compiute mediante negozi giuridici conformi all'ordinamento giuridico, si realizzi lo scopo di sottrarre alla corretta tassazione il reddito prodotto ed imputabile al medesimo soggetto giuridico; essa non presuppone, quindi, un comportamento fraudolento, essendo sufficiente un uso improprio e ingiustificato di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione fiscale propria dell'operazione che

costituisce il presupposto d'imposta (*cf.* Cass. 10 gennaio 2013 n. [449](#) e n. 13089/2012).

In senso contrario si sottolinea la pronuncia n. 386/1/16 con cui la C.T. Prov. di Alessandria ha stabilito che non costituisce [abuso del diritto](#), ma legittimo **risparmio di imposta**, il fatto che un notaio abbia portato in deduzione i canoni di locazione dello studio professionale relativi ad un contratto stipulato con una società di cui è socio al 99% il coniuge dello stesso notaio. Ciò in quanto il contribuente è libero di scegliere, tra due regimi previsti dalla legge, quello fiscalmente meno oneroso.

In quel caso la vicenda riguardava un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate contestava al contribuente la deduzione dei **canoni di locazione** dello studio professionale in quanto locato da una società di cui era socia al 99% la moglie dello stesso contribuente accertato. In sostanza, vista l'impossibilità per il notaio di dedurre i canoni di ammortamento, l'Agenzia delle Entrate sosteneva l'artificiosità dell'operazione di acquisto dell'immobile da parte della società per la successiva locazione nei confronti del professionista.

In senso contrario alcuna giurisprudenza di merito

Secondo i giudici di merito l'operazione incriminata non configura abuso del diritto come codificato dall'[articolo 10-bis](#) della legge 212 del 2000 in quanto il contribuente si è trovato di fronte a due regimi fiscali **ugualmente riconosciuti** dalla legge vigente al momento della stipula del contratto di locazione, ai sensi dell'allora [art. 50](#) del TUIR (ora articolo 54), ovvero da una parte l'indeducibilità delle quote di ammortamento degli immobili strumentali acquistati in proprietà, dall'altra la deducibilità dei canoni di locazione. E la scelta dello stesso è ricaduta legittimamente su quello fiscalmente meno oneroso.

Né, a completamento dell'indagine sull'operazione denunciata, può sostenersi la natura fittizia della società locatrice in quanto riconducibile allo stesso notaio il quale ha dato prova sia della sua estraneità alla compagine sociale sia della piena operatività della società.

Ultimi controlli prima del 16 febbraio per l'autoliquidazione INAIL

Il 16 febbraio scade il termine per il pagamento del premio, mentre la dichiarazione delle retribuzioni scade il 1° marzo

/ Fabrizio VAZIO

Il termine di pagamento dell'**autoliquidazione** è ormai vicino ed è quindi il caso di effettuare gli ultimi controlli, anche avvalendosi delle istruzioni pubblicate sul sito INAIL il 31 dicembre 2020, nonché della "Guida all'autoliquidazione".

Il termine del 16 febbraio 2021 vale infatti sia per il versamento del premio in un'unica soluzione, sia per la prima rata.

Il modello F24 deve oramai essere pronto e il **numero di riferimento** del premio di autoliquidazione 2020/2021 è 902021.

Entro il 16 febbraio debbono essere versati in unica soluzione anche i contributi associativi.

Come accennato in premessa, il premio di autoliquidazione può essere pagato in unica soluzione oppure in quattro rate trimestrali ognuna pari al **25%** del premio annuale; in questo ultimo caso, occorre dare comunicazione del rateizzo direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.

Altro adempimento importante da ricordare è quello relativo alla riduzione delle **retribuzioni presunte**: mai come quest'anno la crisi economica rende attuale tale richiesta, pertanto i datori di lavoro che presumono di erogare nel 2021 retribuzioni inferiori a quelle pagate nel 2020 devono avvalersi dell'apposito servizio on line indicando le minori retribuzioni e la motivazione per la quale vogliono ridurre le retribuzioni presunte.

L'Istituto assicuratore può effettuare i dovuti controlli in prosieguo di anno sulle riduzioni di presunto, chiedendo, se del caso, integrazione di premio.

È poi il caso di verificare se vi siano riduzioni contributive da applicare all'autoliquidazione 2021.

Benché, come già illustrato in altre occasioni, le **ridu-**

zioni siano ormai pochissime perché il passaggio tariffario ne ha eliminate gran parte (fra cui lo sconto edile), è comunque necessaria la verifica, con particolare riferimento, ovviamente, alla riduzione per le **imprese artigiane** che riguarda molte imprese.

Anche qui è opportuno ricordare che possono avvalersi della riduzione le imprese che, fra l'altro, abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex L. 296/2006, [art. 1](#), commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2019, inviata entro il 2 marzo 2020.

Per quest'anno la riduzione è pari al 6,81%. Si ricorda altresì che, per poter ottenere la riduzione nella **regolazione 2021** per l'autoliquidazione 2021/2022, occorre già barrare l'apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni di quest'anno.

A proposito di dichiarazione salari, una volta effettuato il pagamento del premio, rimangono ancora alcuni adempimenti con scadenza posticipata.

Per l'autoliquidazione 2020-2021, infatti, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2020 è il **1° marzo 2021**.

Entro la stessa scadenza sarà possibile richiedere il beneficio per prevenzione di cui all'art. 23 delle Modalità applicative della tariffa dei premi (DM [27 febbraio 2019](#)).

Anche a tal fine, tuttavia, è necessario già prepararsi, poiché è necessario allegare alla richiesta tutta la documentazione giustificativa degli interventi effettuati, che sarà successivamente sottoposta a controllo amministrativo e tecnico da parte dell'INAIL.

Reazioni degli amministratori non adeguate alla crisi da denunciare al Tribunale

La BJR vale anche per la costruzione di adeguati assetti societari

/ Maurizio MEOLI

Può ravvisarsi il sospetto di **gravi irregolarità** da denunciare al Tribunale, ex [art. 2409](#) c.c., quando, nel contesto di una società in crisi, con evidenti segnali di perdita della continuità aziendale (quali l'insufficienza delle entrate a coprire i costi della produzione e l'ingente indebitamento della società), gli amministratori, dopo avere approvato un piano industriale, non lo realizzino, disponendo, invece, il conferimento di un fondamentale ramo di azienda in luogo di una sua cessione idonea ad ottenere la liquidità necessaria a far fronte, seppure in parte, al debito sociale. A fronte di ciò è possibile disporre l'ispezione di cui all'art. 2409 comma 2 c.c. per valutare l'esistenza delle irregolarità denunciate, con particolare riferimento a ragionevolezza e razionalità delle scelte effettuate.

Ad affermarlo è il Tribunale di Roma, nel provvedimento del [24 settembre](#) scorso.

L'intervento è da segnalare anche per la conferma (*cf.* Trib. Roma [8 aprile 2020](#)) della applicabilità della regola della *Business Judgment Rule* (BJR) – sviluppata con riferimento alle scelte imprenditoriali degli amministratori – al dovere, sancito dal nuovo [art. 2086](#) comma 2 c.c., di istituire un **adeguato assetto societario**.

L'attività di predisposizione di un adeguato assetto societario (da collocare nell'alveo della gestione sociale) non costituisce l'oggetto di un obbligo a contenuto specifico, ma un obbligo **non predeterminato** nel suo contenuto che acquisisce concretezza solo se posto in relazione alla specificità dell'impresa esercitata e del momento in cui quella scelta organizzativa viene posta in essere. Questo obbligo può essere efficacemente assolto guardando non tanto a rigidi (e inesistenti) parametri normativi, quanto ai principi elaborati dalle scienze aziendalistiche o da associazioni di categoria o da codici di autodisciplina.

L'esistenza di un ambito di discrezionalità entro il quale gli amministratori possono compiere le loro scelte sulla struttura societaria deriva dal fatto che il legislatore ha utilizzato come criterio di condotta la clausola generale dell'**adeguatezza**, ovvero una clausola elastica, al pari della clausola di diligenza dovuta nel realizzare una scelta imprenditoriale. In definitiva, la scelta organizzativa rimane pur sempre una scelta che attiene al merito gestorio, per la quale vale il criterio della insindacabilità, sempreché sia razionale (o ragionevole), non sia, al momento dell'adozione e tenuto conto del contesto, connotata da imprudenza, e sia stata accompagnata dalle verifiche imposte dalla diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

In particolare, il Tribunale di Roma sottolinea come

possano essere sindacate nei limiti della BJR sia le modalità adottate ai fini della **rilevazione** della crisi che le scelte effettuate negli interventi conseguenti. Di conseguenza, mentre è certo che la mancata adozione di qualsiasi misura organizzativa tesa a far emergere gli indici della perdita della continuità aziendale comporti, di per sé, una responsabilità dell'organo gestorio, si ritiene possibile assoggettare a sindacato giudiziale la struttura organizzativa predisposta dall'amministratore nei limiti e secondo i criteri della proporzionalità e della ragionevolezza (ovvero, più correttamente, in questo ambito, secondo i criteri della adeguatezza), al fine di verificare se fosse idonea a far emergere i suddetti indici. Verifica da effettuarsi sulla base di una valutazione *ex ante*, tenendo conto delle informazioni conosciute o conoscibili dall'amministratore, ed a prescindere da ciò che ne è comunque scaturito.

Allo stesso modo dovrà valutarsi la responsabilità dell'amministratore che, pur avendo tempestivamente rilevato, grazie agli assetti dati alla società, il venir meno della continuità aziendale, ponga in essere degli **interventi** che successivamente si rivelino non in grado di evitare la degenerazione della crisi (ed eventualmente il fallimento della società). Responsabilità che sarà da escludere quando tali interventi – sempre sulla base di una valutazione *ex ante* – non risultino manifestamente irrazionali ed ingiustificati.

Tutto ciò premesso, nel caso di specie, i giudici romani ravvisano un sospetto di gravi irregolarità da verificare **"non tanto"** sotto il profilo della rilevazione della situazione di crisi, ma sotto quello degli interventi adottati dagli amministratori (e indicati in premessa). Analogamente, il Tribunale di Milano [18 ottobre 2019](#) ha affermato che ove la società versi in uno stato di vera e propria crisi, la mera ricerca di "finanziatori" interessati all'acquisto delle azioni e la semplice valutazione della possibilità di cessione di alcune attività rientranti nel patrimonio della società risultano interventi che, in assenza di un piano industriale o di ristrutturazione del debito, rappresentano mere possibilità di superamento della crisi e integrano condotte di per sé non in linea con i doveri gestori precisati dal nuovo art. 2086 comma 2 c.c.

Il Tribunale di Venezia 6 febbraio 2019, inoltre, ha affermato che è la stessa **omessa rilevazione** della perdita di continuità aziendale a porsi come causa del verificarsi dei danni che il prosieguo dell'attività aziendale ha consentito e può integrare una violazione grave e ulteriormente produttiva di danno da denunciare ex art. 2409 c.c.

Whistleblowing con triplice impatto sulla disciplina "231"

Spunti operativi per i professionisti nel documento CNDCEC-FNC

/ Maria Francesca ARTUSI e Paolo VERNERO

Il CNDCEC e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno pubblicato ieri un [documento](#) intitolato "La disciplina del **whistleblowing**: indicazioni e spunti operativi per i professionisti" (con i contributi di ABI, AITRA e AODV 231).

Muovendo dalla regolamentazione del fenomeno del whistleblowing, sia a livello internazionale che nazionale, tale studio ha voluto fissare delle coordinate per i professionisti che si approcciano alla tematica – nei vari possibili ruoli – sia nel settore pubblico che nel settore privato.

Si tratta di un approccio innovativo che vede il "whistleblowing" integrato con la compliance aziendale ed inserito nel sistema complessivo delle procedure sottostanti agli adeguati assetti.

Con l'avvento della L. [179/2017](#) si è, infatti, imposto maggiormente all'attenzione degli operatori il tema della tutela da assicurare ai soggetti che segnalano le violazioni di cui siano venuti a conoscenza anche nell'ambito di un rapporto di lavoro privato. Tale normativa impone agli enti pubblici e privati l'obbligo di creare **procedure specifiche** e canali dedicati che consentano di segnalare irregolarità e persino illeciti di natura penale, garantendo la riservatezza dell'identità del soggetto segnalante. Inoltre, al fine di evitare ritorsioni da parte del datore di lavoro nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione, la normativa prevede alcune misure, quali la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, nonché una serie di sanzioni applicabili nel caso in cui il segnalante subisca atti discriminatori.

Nel documento in esame viene affrontato, da un lato, il tema del **coordinamento** nel nostro ordinamento della normativa sul whistleblowing, con altre normative di settore, come quella bancaria, finanziaria, assicurativa, antiriciclaggio; dall'altro, ci si sofferma approfonditamente sugli aspetti della disciplina che impattano sulle funzioni degli organi di controllo principalmente interessati, il responsabile per la prevenzione della corruzione e l'organismo di vigilanza, i cui ruoli in alcune circostanze tendono a sovrapporsi. Funzioni di controllo che, sia nel pubblico che nel privato, riguardano direttamente l'attività professionale dei commercialisti.

Dal lato del settore pubblico ([art. 1](#) della L. 179/2017), particolare attenzione viene dedicata alle società controllate o partecipate dalla Pubblica Amministrazione. Di grande portata innovativa è l'applicazione del whistleblowing nel settore privato che ha reso necessaria

una modifica della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del DLgs. [231/2001](#), al fine di introdurre nei modelli di organizzazione, gestione e controllo da esso normati l'**obbligo di previsione** di uno o più canali che consentano di veicolare segnalazioni circostanziate di condotte illecite (rilevanti ai sensi del medesimo decreto) o di violazioni del modello adottato, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Alla luce dell'attuale [art. 6](#) del DLgs. 231/2001 (commi 2-bis, 2-ter e 2-quater), i canali implementati dall'ente devono essere tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

La disciplina del whistleblowing ha quindi comportato, in materia "231", un **triplice impatto**: la necessità di modifica/aggiornamento dei modelli organizzativi; un conseguente coinvolgimento dell'OdV, secondo diversi gradi di intervento in funzione delle scelte e della struttura delle società o degli enti in cui operano; la necessità della predisposizione di una procedura operativa in tema di segnalazioni/whistleblowing.

Correlazione tra segnalazioni whistleblowing e sistema dei flussi informativi

Evidente è la **correlazione** tra le segnalazioni "whistleblowing" e il sistema dei flussi informativi. Da un punto di vista operativo, le imprese sono, in effetti, chiamate ad implementare i canali informativi già in essere (specie con riferimento al requisito di garantire la riservatezza del segnalante) ovvero a istituirli *ex novo*.

Per quanto riguarda, infine, il dibattuto tema delle "**segnalazioni anonime**", come osservato dall'ANAC, l'[art. 54-bis](#) del DLgs. 165/2001 (che disciplina l'istituto in ambito pubblico) sembra escludere dal proprio campo di applicazione le segnalazioni effettuate dal soggetto che non fornisce le proprie generalità, in quanto la "ratio" della disposizione è quella di offrire tutela, in termini di riservatezza dell'identità, a chi faccia emergere condotte e fatti illeciti. Tali considerazioni possono essere estese anche in ambito "privato/231" ove vi è la possibilità di recepire segnalazioni anonime stabilendo, ai fini della trattazione delle stesse, dei requisiti minimi in termini di precisione, sufficienza e gravità dei contenuti trasmessi (così da evitare la ricezione di segnalazioni approssimative e difficilmente verificabili).

L'anonimato della segnalazione comporterà, tuttavia, l'**inapplicabilità** delle tutele previste dalla L. [179/2017](#).

Termine annuale perentorio per l'esdebitazione del fallito

Il limite temporale consente di svolgere i necessari riscontri istruttori per la verifica dell'effettiva meritevolezza del beneficio

/ Antonio NICOTRA

Gli artt. [142](#) e ss. del RD 267/42 riconoscono al fallito, persona **fisica**, la possibilità di richiedere, entro **un anno** dalla chiusura della procedura concorsuale e al ricorrere di alcune condizioni, il beneficio della c.d. **esdebitazione**, ossia la liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali.

L'esdebitazione rappresenta una deroga al principio evidenziato all'[art. 120](#) comma 3 del RD 267/42, secondo cui con la chiusura della procedura i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.

Il termine annuale entro il quale il debitore può presentare l'istanza di esdebitazione ha natura **perentoria** ed è previsto a pena di decadenza, come recentemente sostenuto dalla Cassazione n. [1070/2021](#).

Nel caso di specie, i giudici di merito rigettavano il reclamo, ex [art. 26](#) del RD 267/42, proposto dal socio di snc, fallito in estensione ex [art. 147](#) del RD 267/42, contro il diniego di ammissione all'esdebitazione, in quanto la relativa istanza era stata proposta oltre il termine annuale di cui all'[art. 143](#) comma 1 del RD 267/42 e, quindi, tardivamente.

Per la Suprema Corte, il termine annuale di cui all'[art. 143](#) comma 1 del RD 267/42 per la presentazione della domanda di esdebitazione è comunemente interpretato come termine perentorio, previsto a pena di decadenza, sia per ragioni di **certezza** dei rapporti giuridici (stante l'effetto liberatorio che ne consegue nei confronti dei creditori), sia per ragioni di effettività del procedimento che ne origina, caratterizzato da specifiche interlocuzioni con gli (ex) organi di una procedura chiusa (curatore e comitato dei creditori), chiamati a esprimere il loro parere sulle **condizioni** previste dall'[art. 142](#) del RD 267/42 e sui comportamenti **collaborativi** del debitore.

La giurisprudenza di legittimità, pur senza declinare *apertis verbis* la natura del termine in questione, ha sostenuto l'inammissibilità dell'istanza di concessione del beneficio dell'esdebitazione proposta **oltre** un anno dalla scadenza del termine lungo per l'impugnazione del decreto di chiusura del fallimento, risultando anche irrilevante, in tale prospettiva, l'**omessa** comunicazione del decreto di chiusura del fallimento (Cass. nn. [13547/2017](#) e [6246/2016](#); cfr. Cass. n. [15951/2016](#), ove si fa rinvio al termine annuale di decadenza decorrente dalla notifica del decreto di chiusu-

ra del fallimento).

Né appaiono fondati i dubbi di **incostituzionalità** della norma, laddove impone un termine annuale entro cui deve essere presentato il ricorso volto a conseguire il beneficio (cfr. Cass. n. [24727/2015](#) con riguardo al regime transitorio dell'istituto).

La Cassazione rammenta come la Corte Costituzionale n. [61/2010](#) abbia **negato** che possa ravvisarsi alcuna irragionevolezza nella scelta legislativa di fissare un **limite** temporale alla possibilità di accedere al beneficio della esdebitazione, posto che l'unica alternativa possibile per non incorrere nell'apposizione ingiustificata di termini sarebbe stata quella di estendere l'applicabilità del beneficio a qualunque soggetto che, essendo stato dichiarato fallito, vi avesse interesse dopo la chiusura del fallimento.

L'apposizione di un termine annuale appare, invece, coerente con l'esigenza di compiere, ai fini della concessione dell'esdebitazione, una serie di **riscontri** istruttori, volti alla verifica dell'effettiva **meritevolezza** del beneficio da parte del fallito, che difficilmente sarebbero possibili o, comunque, attendibili, ove fossero svolti in relazione a procedure concorsuali la cui chiusura risalga a periodi risalenti nel tempo e, rientra, quindi, nella discrezionalità del legislatore la fissazione del detto limite temporale.

Peraltro, l'omologo istituto disciplinato dall'[art. 14-terdecies](#) della L. 3/2012 per le procedure di **sovraindebitamento** prevede, nel comma 4, un analogo adempimento a carico del debitore di presentare il ricorso entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione.

Non applicabile in anticipo il Codice della crisi

Per la Suprema Corte, non rilevano, infine, le previsioni contenute nel Codice della crisi, in vigore dal 1° settembre 2021.

Nel DLgs. [14/2019](#), peraltro, l'istituto è stato ridisegnato e, all'[art. 279](#), è previsto che, salvo il disposto dell'[art. 280](#) del DLgs. (sulle condizioni di accesso all'esdebitazione) il debitore ha diritto a conseguire il beneficio decorsi **tre anni** dall'**apertura** della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.

Il termine è ridotto a **due anni** quando il debitore ha tempestivamente proposto istanza di **composizione assistita** della crisi.

Nulla l'avviso al socio per motivazione illegittima dell'atto notificato alla società

L'atto presupposto costituisce parte integrante e imprescindibile della motivazione dell'atto derivato

/ **Giorgio INFRANCA e Pietro SEMERARO**

Il socio di una srl a ristretta base, destinatario di un avviso di accertamento fondato sulla presunzione di distribuzione di utili extra-bilancio, può contestare la **carente motivazione** dell'atto notificato alla società, richiamato *per relationem*, e questo anche se l'atto presupposto è ormai divenuto definitivo nei confronti della società per mancata impugnazione.

Infatti, in caso di motivazione *per relationem*, la motivazione dell'atto presupposto va a confondersi con quella dell'atto derivato, con la conseguenza che le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto della pretesa vanno vagliati anche con riguardo all'**atto presupposto**, quale antecedente logico-giuridico del provvedimento destinato al socio.

È questo il condivisibile principio che si desume dalla lettura della sentenza n. [1/2/2021](#) della C.T. Prov. di Reggio Emilia dell'8 gennaio 2021, in cui si è coraggiosamente fatta applicazione anche nell'ambito del diritto tributario dell'istituto dell'**invalidità derivata**, proprio del diritto amministrativo.

Il caso – come anticipato – prende le mosse dalla notifica al socio di una srl a [ristretta base proprietaria](#) di un avviso fondato sulla presunzione di distribuzione dei maggiori ricavi **induttivamente** accertati in capo alla società.

In particolare, sulla scorta della mancata risposta a un [questionario](#), l'Agenzia delle Entrate aveva proceduto a ricostruire induttivamente i maggiori ricavi *ex* [art. 39](#), comma 2, lett. d-*bis*) del DPR 600/73, sulla base degli "spesometri" trasmessi dai clienti della srl.

Come detto, l'atto notificato alla società non è stato impugnato e tale circostanza ha dato la stura alla notifica dell'atto derivato anche nei confronti del socio. Per completezza, occorre precisare che, al momento della verifica e dell'accertamento nei confronti della società, il socio aveva ceduto la sua partecipazione e non aveva più rapporti formali con l'ente.

Con il ricorso, il socio ha lamentato il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, atteso che l'atto presupposto, notificato alla società, sarebbe a sua volta carente di motivazione. L'Agenzia eccepiva che il sindacato sull'atto derivato potesse ormai riguardare esclusivamente la legittimità della presunzione di distribuzione di utili occulti, richiamando a riguardo la sentenza n. 11045/2019 con cui la Cassazione ha, in effetti, **escluso il diritto del socio** di contestare il merito dell'avviso notificato alla società e non impugnato.

Con motivazione precisa e condivisibile la Commissione reggiana ha espressamente dissentito dalla posizione della Cassazione.

Ricorda la Commissione, infatti, che tanto l'[art. 3](#) della L. 241/1990 quanto l'[art. 7](#) della L. 212/2000, nella misura in cui prevedono l'obbligo, in caso di motivazione *per relationem*, di **allegazione** dell'atto presupposto, postulano che anche quest'ultimo debba necessariamente essere adeguatamente motivato, atteso che l'atto presupposto costituisce, in questo modo, parte integrante e imprescindibile della motivazione dell'atto derivato; in caso contrario, vi sarebbe una chiara elusione delle norme fondamentali in tema di motivazione degli atti amministrativi.

Conseguenza del ragionamento dei giudici è, appunto, che "la carente motivazione dell'atto richiamato per *relationem* può formare motivo, in ipotesi, di doglianza in sede di gravame di quest'ultimo atto".

Al momento dell'esame dell'atto presupposto, inoltre, i giudici hanno effettivamente riscontrato il vizio di motivazione lamentato, in quanto l'avviso notificato alla società (antecedente logico-giuridico di quello notificato al socio) non indicava i **presupposti di fatto** su cui fondava la ripresa, essendosi limitata l'Agenzia a un apodittico richiamo ai risultati degli spesometri dei clienti, senza indicare quali comunicazioni di quali clienti fossero state considerate ai fini della ripresa induttiva o i criteri di calcolo che avevano condotto alla determinazione dei maggiori ricavi.

Sulla base di ciò, la Commissione ha dunque ritenuto di accogliere il ricorso del contribuente.

Applicazione del principio dell'invalidità derivata

La sentenza in commento appare, in effetti, un ottimo esempio di ricostruzione sistematica delle norme in tema di obbligo di motivazione.

Difatti, atteso che in caso di motivazione *per relationem* la motivazione dell'atto presupposto va a saldarsi con quella dell'atto derivato – che discende direttamente dal primo, quale conseguenza logico-giuridica dello stesso – appare senz'altro corretto consentire al giudice un **sindacato omnicomprensivo** sulla motivazione dell'atto, che non può prescindere anche dall'analisi dell'atto presupposto.

In questo senso, pare si possa qualificare lo sforzo interpretativo effettuato dai giudici nella sentenza in commento come un'applicazione in ambito tributario dell'istituto, tipico del diritto amministrativo, di invalidità derivata che si configura proprio quando un provvedimento, pur se formalmente legittimo, risulta invalido per l'illegittimità dell'atto che ne rappresenta il presupposto.

Per il Fondo Nuove Competenze accordi collettivi da sottoscrivere entro il 30 giugno

Con un decreto il Ministero del Lavoro fissa nuovi termini di accesso al Fondo costituito presso l'ANPAL

/ Luca MAMONE

Con il DM [22 gennaio 2021](#), pubblicato ieri sul sito del Ministero del Lavoro, sono stati definiti i **termini** e le modalità di accesso al Fondo Nuove Competenze (FNC) istituito presso l'ANPAL dall'art. 88 comma 1 del DL 34/2020 (c.d. decreto "Rilancio").

Si ricorda, in sintesi, che l'intervento del FNC si sostanzia in una forma di **finanziamento** a favore dei datori di lavoro privati che siglano specifici accordi collettivi per la rimodulazione dell'orario di lavoro in relazione a mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

In altri termini, si consente una rimodulazione dell'orario di lavoro per permettere ai dipendenti la frequenza di corsi formativi i cui costi per le aziende sono supportati dal Fondo in argomento.

Il decreto in questione, che modifica e integra il precedente DM attuativo del [9 ottobre 2020](#), prevede innanzitutto che i predetti accordi collettivi debbano essere sottoscritti entro il **30 giugno 2021**, anziché entro il 31 dicembre 2020, come da normativa previgente.

In particolare, tali **accordi collettivi** devono indicare i progetti formativi, il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento e il numero di ore da destinare ai percorsi per lo sviluppo delle competenze nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell'impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto.

Secondo quanto indicato in una serie di FAQ pubblicate dall'ANPAL (si veda "[Contributi del Fondo Nuove Competenze anche per i professionisti](#)" del 25 novembre 2020) con riferimento alle modalità di erogazione dell'attività formativa, l'Agenzia ammette la possibilità di ricorrere alla formazione **a distanza** (FAD), peraltro preferibile nell'attuale periodo emergenziale a condizione, ovviamente, che tale modalità permetta di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti. In ogni caso la formazione svolta deve essere coerente con quella prevista dal progetto formativo.

Inoltre, il decreto in esame fissa in **250** il numero massimo di ore che può essere dedicato allo sviluppo delle competenze per lavoratore, le cui attività si devono

concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione da parte di ANPAL della domanda di accesso al beneficio presentata dall'azienda.

Il predetto termine è elevato a **120 giorni** nei casi in cui la domanda sia presentata dai Fondi Paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.

Richieste di contributo entro il 30 giugno 2021

In ogni caso, le istanze di contributo devono essere presentate all'ANPAL entro il **30 giugno** prossimo, al fine di garantire la conclusione delle procedure di rendicontazione e di spesa entro il successivo 31 dicembre 2021.

Sul punto, come evidenziato nelle citate FAQ, l'ANPAL ha precisato che il Fondo Nuove Competenze non finanzia il costo delle attività formative ma il costo delle **ore di lavoro** dei lavoratori impegnati nella frequenza delle attività formative, riferito a retribuzione e contributi previdenziali ed assistenziali. Pertanto, sono a carico dell'impresa i costi direttamente collegati alle attività formative, che riguardano docenti, tutor, aule e così via.

Operativamente, a ogni domanda di contributo, riferito alla quota di retribuzione e contribuzione oraria oggetto della rimodulazione, va allegato un **progetto** per lo sviluppo delle competenze con l'individuazione degli obiettivi di apprendimento in termini di competenze, dei soggetti destinatari, del soggetto erogatore, degli oneri, delle modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e della relativa durata.

Ancora, il decreto in esame stabilisce che sono individuabili come **soggetti erogatori** dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti che svolgono per statuto o istituzionalmente attività di formazione, come ad esempio le università statali o private legalmente riconosciute, oppure gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Sono altresì ricompresi nel novero i Centri per l'istruzione per Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori nonché i **centri di ricerca** accreditati dal Ministero per l'istruzione.

Dichiarazione di calamità per il trascinamento delle giornate entro il 25 febbraio

L'INPS fornisce indicazioni sugli adempimenti attinenti la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l'anno 2020

/ REDAZIONE

L'art. 21 comma 6 della L. 223/1991 prevede in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato il riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un **numero di giornate** necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nell'**anno precedente** a quello di fruizione dei benefici di cui all'[art. 1](#) del DLgs. 102/2004.

Il beneficio è destinato ai lavoratori agricoli che siano stati per almeno **5 giornate** occupati presso un'impresa agricola ex [art. 2135](#) c.c., ricadente nelle zone delimitate ai sensi dell'[art. 1](#) comma 1079 della L. 296/2006 e che abbia beneficiato degli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali (di cui all'[art. 1](#) comma 3 del DLgs. 102/2004).

Tale beneficio, denominato "**trascinamento delle giornate**", trova applicazione anche nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei suddetti interventi.

Sull'argomento è intervenuto l'INPS con la circolare n. [25/2021](#), fornendo indicazioni sugli adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l'**anno 2020**.

In particolare, riepilogato il quadro normativo, l'Istituto evidenzia come siano le Regioni, con appositi decreti, a delimitare le **aree calamitate**, ricordando inoltre che affinché possa trovare applicazione il c.d. "trascinamento delle giornate" è necessario che le giornate di

lavoro siano state prestate presso i **medesimi datori di lavoro**.

Sotto il profilo operativo, le aziende interessate sono tenute a trasmettere per via telematica la **dichiarazione di calamità**, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati.

Le aziende devono trasmettere la dichiarazione per via telematica

L'invio deve essere effettuato attraverso l'apposito servizio on line denominato "Dichiarazione di calamità aziende agricole", reperibile nella sezione "Prestazioni e servizi".

Per quanto concerne i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle strutture dell'Istituto competenti per territorio il **modulo "SC95"** "Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali". Il modulo è disponibile sul sito dell'INPS.

Infine, con la circolare in commento, l'Istituto previdenziale definisce le tempistiche per la trasmissione, che dovrà avvenire entro la data del **25 febbraio 2021**, per consentire alle Strutture territoriali di procedere alla validazione delle domande in tempo utile alla compilazione degli elenchi annuali valevoli per l'anno 2020.

Effetto pandemia, i mercati temono la corsa dei prezzi

Il messaggio delle banche centrali ai mercati sembra essere quello di non anticipare con troppa fretta la ripartenza dell'inflazione

/ Stefano PIGNATELLI

Il tema dell'**inflazione in rialzo** insieme alle attese di forte ripresa economica sono alla base dell'attuale riposizionamento dei mercati sull'obbligazionario che ha fatto salire i tassi "core" in modo significativo sul tratto medio lungo della curva. Questa tendenza preoccupa le banche centrali, le quali hanno tentato di tranquillizzare i mercati.

Powell, ha rassicurato che comincerà a valutare le possibilità di una **fuoriuscita** dalla fase di emergenza solo quando i prezzi al consumo saranno stabilmente oltre quota 2%, parecchio lontano dal +1,4% attuale. Il presidente Fed ha anche precisato che c'è moltissimo ancora da fare per portare giù la disoccupazione dall'attuale 6,3% livello che stima possa salire ulteriormente nei prossimi mesi arrivando al 10% quando gli ammortizzatori verranno meno. Insomma un rialzo dei tassi o l'inizio del tapering appaiono ancora ben lontani: prova ne sia che i Future sui Fed Funds stimano un ritocco dei tassi tra fine 2023 e inizio 2024 (seguì tassi e valute su www.aritma.eu).

Ha contribuito a fermare il rialzo dei tassi, soprattutto di quelli americani, l'**inflazione Usa** inferiore alle attese e i deboli dati sul mercato del lavoro. In gennaio i prezzi al consumo sono saliti dello 0,3% congiunturale (mese su mese), dal +0,2% di dicembre. Il consensus si aspettava +0,3%. Su base annua, l'incremento è stato dell'1,5%, da +1,4% del mese prima. Il dato è appena sotto le stime degli economisti. Sorprende l'inflazione "core" al netto della componente energia e alimentare fresco che resta ferma rispetto a dicembre mentre le attese erano per un +0,2%.

Il messaggio delle banche centrali ai mercati sembra essere quello di **non anticipare** con troppa fretta la ripartenza dell'inflazione: messaggio in parte recepito visto il calo in settimana (circa 7-8 centesimi) della *forward inflation 5y5y* sia quella Usa che quella Eurozona. Quando le banche centrali parlano di inflazione si riferiscono sempre a quella di medio lungo periodo. In sostanza appare chiaro che impennate dell'inflazio-

ne causate dal confronto statistico e tensioni sulle materie prime dovute alla ripartenza dell'economia saranno accettate, osservate ma non determinanti per le decisioni di politica monetaria.

Quindi non c'è da essere troppo preoccupati se i mercati emergenti minacciano di **aumentare il prezzo** delle merci, se il Brent è salito sopra i 60 usd per la prima volta da un anno, se lo spazio sulle navi portacontainer costa il 180% in più rispetto a un anno fa e la carenza di semiconduttori causata dal boom di quest'anno della domanda di apparecchiature tecnologiche sta interrompendo la produzione di automobili, computer e smartphone. Le banche centrali – e non c'è ragione per dubitare – ipotizzano che i motivi strutturali che hanno mantenuto molto bassa l'inflazione negli ultimi anni (globalizzazione, robotizzazione, digitalizzazione ..) continueranno a prevalere.

Inflazione e tassi più alti hanno anche profonde implicazioni per i **mercati**. Quasi tutto ciò che riguarda il panorama finanziario odierno si basa su tassi che rimangono bassi per lungo tempo. Il denaro a buon mercato è alla base dell'idea che il governo può spendere quanto vuole e sostiene i valori altissimi del mercato azionario e il credito abbondante. Un brusco cambiamento nelle prospettive dei tassi di interesse sarebbe doloroso, come è stato nel 2013. Per le borse tassi più alti sarebbero uno shock.

Nei mercati emergenti sarebbero dolorosi: molti di essi hanno sperimentato politiche monetarie non convenzionali e **deficit di bilancio** maggiori, seguendo il mondo ricco. Ma i loro sforzi presumono che le condizioni finanziarie globali rimangano iper favorevoli a lungo. Tassi di interesse più elevati in America per compensare l'inflazione significherebbero un dollaro più forte e deflussi di capitali dalle economie emergenti, come nel 2013. Ciò metterebbe in pericolo le loro finanze. Una maggiore inflazione esporrà l'economia mondiale e i mercati finanziari a un percorso accidentato: le banche centrali faranno di tutto per evitarlo.

Daniele Franco al Ministero dell'Economia

Si terrà oggi alle 12 il giuramento del Presidente del Consiglio Mario Draghi e dei componenti del nuovo Governo. Il Ministero dell'**Economia** va al "tecnico" Daniele Franco, attuale direttore generale della Banca d'Italia, che prende il posto di Roberto Gualtieri e che dal 20 maggio 2013 al 19 maggio 2019 aveva già ricoperto il ruolo di Ragioniere Generale dello Stato. Il Ministero dello **Sviluppo economico** va, invece, a Giancarlo Giorgetti. Gli altri nomi comunicati ieri da Draghi sono, per quanto riguarda i Ministri senza portafoglio, Federico D'Incà ai Rapporti col Parlamento, Vittorio Colao all'Innovazione tecnologica e transizione digitale, Renato Brunetta alla Pubblica Amministrazione, Maria Stella Gelmini agli Affari generali e autonomie, Mara Carfagna al Sud e coesione territoriale,

Fabiana Dadone alle Politiche Giovanili, Elena Bonetti alle Pari opportunità e famiglia, Erika Stefani alla Disabilità, Massimo Garavaglia al Coordinamento di iniziative nel settore del turismo.

I Ministri **con portafoglio** sono, oltre ai già citati Franco e Giorgetti: Luigi di Maio (Esteri), Luciana Lamorgese (Interno), Roberto Speranza (Salute), Marta Cartabia (Giustizia), Lorenzo Guerini (Difesa), Stefano Patuanelli (Agricoltura) Roberto Cingolani (Transizione ecologica), Enrico Giovannini (Infrastrutture), Andrea Orlando (Lavoro), Patrizio Bianchi (Istruzione), Cristina Messa (Università e ricerca), Dario Franceschini (Cultura).

Divieto di spostamento tra Regioni prorogato al 25 febbraio

Poche ore prima dello scioglimento della riserva da parte di Mario Draghi per la creazione di un nuovo Governo, l'Esecutivo di Conte si è riunito ieri per un ultimo Consiglio dei Ministri, il n. 97, varando il decreto legge contenente ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'**emergenza epidemiologica** da COVID-19.

Il testo proroga fino al **25 febbraio 2021**, sull'intero territorio nazionale, il divieto di spostarsi tra Regioni o Province auto-

nome diverse, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Come già previsto, è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Il decreto legge 12 febbraio 2021 n. 12 è stato poi pubblicato nella notte di ieri in Gazzetta Ufficiale e specifica che la violazione è **sanzionata** ai sensi dell'[art. 4](#) del DL 19/2020.

Codice fiscale del cliente non richiesto per le e-fatture verso consumatori finali esteri

Nella giornata di ieri l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la [faq](#) 19 luglio 2019 n. 63, chiarendo che, in caso di emissione di fattura elettronica nei confronti di un **consumatore finale estero**, il campo 1.4.1.2 "**CodiceFiscale**" può essere lasciato **vuoto**, analogamente a quanto avviene nell'ipotesi in cui il documento sia emesso nei confronti di operatori stranieri.

La e-fattura emessa verso soggetti non residenti, privi di identificativo fiscale italiano, dovrà essere compilata:

- riportando sette "X" (XXXXXXX), nel campo relativo al **codice destinatario**;

- inserendo il codice del Paese estero del cessionario o committente nel campo 1.4.1.1.1 "**IdPaese**", secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code (ovvero indicando, ad esempio "DE",

qualora il cliente fosse tedesco, "FR", nel caso in cui fosse francese, ecc.);

- immettendo nel campo 1.4.1.1.2 "**IdCodice**" "un valore alfanumerico identificativo della controparte", che non potrà eccedere i 28 caratteri e che, comunque, non sarà oggetto di verifiche di validità da parte del Sistema di Interscambio.

L'Agenzia specifica, inoltre, come rilevato poc'anzi, che, anche nel caso in cui il cliente sia un consumatore finale estero, il campo 1.4.1.2 "**CodiceFiscale**" potrà essere lasciato vuoto. Viene confermato, infine, che al fine dell'indicazione dell'**indirizzo** estero del suddetto cliente, occorrerà selezionare la nazione di appartenenza, mentre il campo relativo al CAP andrà compilato con il valore generico "00000".